

## SCHEMA DI CONTRATTO SUBAPPALTO

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.04 – IA.04) – RELATIVI ALLA SICUREZZA SISMICA ED AL RESTAURO DEL PATRIMONIO DEL FONDO EDIFICI DI CULTO (FEC).

### SUB-DISCIPLINARE 1

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 1 – SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI (DL), COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)

### LOTTO GEOGRAFICO 7 Sicilia Orientale

#### SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1

DENOMINAZIONE INTERVENTO: Restauro conservativo, chiesa della SS. Trinità e San Marziano, Lentini (SR) –

CUP F69C22000110006 - CIG contratto specifico A04D8DF0A0

Il presente Contratto di Subappalto è stipulato, l'anno 2024 il giorno 28 del mese di Marzo :

#### **TRA IL COMMITTENTE:**

L'Ing. Massimo Di Fisco, nella qualità di legale rappresentante della **Mediterranea Engineering** srl, con sede in Palermo, piazza Leoni n. 3 Codice fiscale e Partita IVA 04502560826, che agisce giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio Dott. Giovanni Brucia notaio in Palermo rep. 5819/ racc. 4695 in data 05/04/2023, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

- ✓ Impresa **STUDIO AMATI S.R.L.** con sede in Roma (RM) al viale Bruno Buozzi n. 77;
- ✓ Impresa **STUDIO CARTOLANO S.R.L.** Società Unipersonale, con sede in Roma piazza Istria n. 2;
- ✓ Dott. **CONFORTI MARCO**, nato a Roma il 18 marzo 1977 e domiciliato in Pomezia alla via Pietro Nenni n. 12, geologo;
- ✓ Impresa **"METHODOS DI MALLIA VALERIA"**, con sede in Modica (RG) via Vanella 92 n. 1.

#### **E IL SUBAPPALTATORE:**

Il Dott. Geol. MARIO ROSONE, nato a PALERMO, il 08.12.1943, residente a PALERMO, in Via ENRICO ALBANESE n° 17 nella sua qualità di legale rappresentante della Società GEO.TEC DI Perniciaro L. & C snc, con sede legale in PALERMO, Via VILLA GIOCOSA n° 7, C.F.03800040820, P.IVA n. 03800040820 che agisce

(in seguito, congiuntamente **"le Parti"**);

#### PREMESSO CHE

- a) All'esito della Procedura, in oggetto, è stato aggiudicato alla Mediterranea Engineering srl e altri, nell'ambito del Sub-lotto Prestazionale 1 .
- b) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, che nella qualità di aggiudicataria la Mediterranea Engineering srl e altri, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;
- c) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, nella qualità di aggiudicataria la Mediterranea Engineering srl e altri, hanno manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, "Oda") ;
- d) Alla Mediterranea Engineering srl e altri, risultati aggiudicatari del Lotto Geografico Sicilia Orientale, Sub-Lotto Prestazionale 1, è stato assegnato il Cluster **AQ2- Sicilia Orientale** ricadente all'interno del predetto Lotto, e nell'ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi del Soggetto Attuatore in epigrafe;
- e) La Mediterranea Engineering srl e altri, hanno stipulato con la soprintendenza beni culturali ambientali di Trapani il contratto avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 1 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO  
SEGUE**

**Articolo 1 - (Premesse ed allegati)**

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di subappalto, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:
  1. ATTESTAZIONE ISCRIZIONE NELLE WHITE LIST DELLA PREFETTURA DI COMPETENZA
  2. VISURA O CERTIFICATO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE;
  3. DICHIARAZIONE ART 94 E SEGUENTI;
  4. DICHIARAZIONE SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI RICHIESTI.
  5. POLIZZA ASSICURATIVA DELLA SOCIETA'
  6. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto di subappalto, materialmente allegati allo stesso.

**Articolo 2 - (Definizioni)**

1. I termini contenuti nel presente Contratto di subappalto hanno l'obiettivo di perseguire il servizio ad oggetto del contratto.
2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto di subappalto, fanno riferimento all'Oda che la committente ha firmato con la soprintendenza che disciplina le modalità di espletamento del servizio in oggetto, per la quale si richiede l'attività di supporto all'attività di progettazione.
3. Il presente Contratto di subappalto è regolato:

- dalle disposizioni contenute nel contratto stipulato tra il committente e la soprintendenza atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il committente e la Soprintendenza relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il “**Regolamento**”), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

### **Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto – Luogo di esecuzione)**

1. L’oggetto del presente Contratto consiste nell’affidamento delle attività di supporto alla progettazione dei Servizi di Ingegneria e Architettura di cui al Sub-Disciplinare 1 – Allegato B.1 al Disciplinare Unico – per il miglioramento sismico ed il restauro di edifici di culto, afferenti al Fondo Edifici di Culto (FEC).
2. Il contratto ha ad oggetto l’incarico relativo alle attività di supporto alla progettazione di cui in premessa e di seguito indicati:
  - i. Indagini strutturali sui materiali e prove di laboratorio, come specificati nel Piano di Indagini allegato al presente contratto.
3. I predetti servizi dovranno essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nelle Condizioni Generali in allegato.
4. Sono comprese nel presente contratto tutte le prestazioni necessarie per dare compiuti i servizi sopra elencati.
5. Il subappaltatore è tenuto ad eseguire i servizi in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio.
6. Eventuali criticità nell’espletamento dei servizi richiesti devono essere comunicate al committente, il quale dovrà essere reso edotto delle fasi di sviluppo delle attività richieste e ad oggetto del contratto medesimo.
7. Il subappaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto presso la propria sede e presso i luoghi ad oggetto dell’incarico.

### **Articolo 4 - (Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali)**

1. La persona fisica incaricata dalla società come referente per le attività da espletare è MARIO ROSONE, C.F. RSNMRA43T08G273G.
2. Compito di/dei detto/i referente/i sarà quello di coordinare le attività correlate alle attività da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.
3. Il subappaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere domicilio come segue: via Villa Giocosa n 7 PALERMO.
4. Al domicilio e alla mail suindicati saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del presente Contratto e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

### **Articolo 5 - (Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti all’ Attività di supporto alla progettazione)**

Il subappaltatore, nell'espletare l'incarico dovrà attenersi a quanto previsto nel Piano delle Indagini allegato al presente contratto.

I predetti servizi riguarderanno il miglioramento sismico ed il restauro di edifici di culto, afferenti al Fondo Edifici di Culto (FEC).

Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH).

#### **Articolo 6 - (Oneri e obblighi a carico del subappaltatore)**

1. Il subappaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il committente da ogni responsabilità circa lo svolgimento delle mansioni ad oggetto del presente contratto e per le quali il contratto stesso viene stipulato. Il subappaltatore risponderà direttamente e manleverà il committente da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti dall'espletamento delle attività che è chiamato a svolgere nel presente contratto.

#### **Articolo 7 - (Termini e durata del contratto)**

1. Il presente contratto sarà efficace tra le parti a far data dalla sua sottoscrizione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso sanciti per legge.
2. L'esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini di seguito indicati così come indicati all'interno dell'Oda e pattuiti tra la soprintendenza e il committente.
3. Per l'esecuzione dei servizi accessori alla progettazione, vengono prescritti i seguenti termini:
  - a. 30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvio dell'attività da parte della Mediterranea Engineering.

#### **Articolo 8 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)**

1. Il corrispettivo per i servizi subappaltati è stato determinato in conformità ai servizi richiesti in Euro € 12.000,00 (dodicimila euro / 00), di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso (ai sensi del Dlgs 81/2008 ) € 1.265,78 (milleduecentosessantacinque / 78) e costi della manodopera come per legge, imputati nel quadro economico allegato al presente documento;
2. Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dalla contabilità finale;
3. Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Contratto.
4. Il subappaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato

e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna etc.;

5. Al subappaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni.
6. Il corrispettivo dovuto al subappaltatore, sarà pagato secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati:
  - il 100 % (cento per cento) del corrispettivo a seguito dell'effettivo incasso da parte della Mediterranea Engineering srl, corrispostole dalla soprintendenza, oppure ove consentito dall'amministrazione il pagamento sarà eseguito direttamente al subappaltatore.
  - Previa documentazione fiscale (fattura elettronica) emessa a seguito di comunicazione dalla Mediterranea Engineering srl ;
7. In conformità a quanto sopra esposto i pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.
8. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136:

Numero c/c:10159001, Banca: UNICREDIT BANCA SPA Gruppo [completare], Agenzia: [PALERMO "B" – Via Libertà 46 , CAP 90149], ABI: IT, CAB:29, CIN:Q, IBAN:IT 29 Q 02008 04610 000010159001.

Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

- Cognome e nome: [MARIO ROSONE]
  - Data e luogo di nascita: [PALERMO 08.12.1943(PA)]
  - Indirizzo di residenza: [VIA ENRICO ALBANESE 17 - PALERMP]
  - Nazionalità: [ITALIANA]
  - Codice fiscale: [RSNMRA43T08G273G]
9. Il subappaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.
  10. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto all'interno del medesimo contratto.

#### **Articolo 9 - (Garanzie ed Assicurazione)**

1. Per le attività di supporto alla progettazione l'operatore economico incaricato delle prestazioni ha la seguente polizza assicurativa contraddistinta al n. 2024/07/6317653, sottoscritta in data 14/02/2024 rilasciata dalla società/dall'istituto ITALIANA ASSICURAZIONI agenzia/filiale di PALERMO, CAP 90139 VIA GALLO, per un massimale pari a 500.000,00, in conformità all'articolo 39 delle Condizioni Generali, a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni del subappaltatore medesimo, (compresi dipendenti), nell'esecuzione delle predette attività e per ogni attività di campo.
2. Il subappaltatore risponderà direttamente e manleverà il committente da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione dei decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

#### **Articolo 10 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)**

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il committente si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.
2. Il subappaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del committente.
3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, il subappaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal committente.
4. In ogni caso, il subappaltatore è tenuto a fornire al committente tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto.
5. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali sarà avviata dalla Mediterranea Engineering srl.

#### **Articolo 11 – (Attestazione di regolarità fiscale)**

1. A norma dell'art. 13-ter, D.Lgs. n. 83/2012 l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.
2. A tal fine l'appaltatore acquisisce, prima del pagamento del corrispettivo, la documentazione comprovante
3. Che il subappaltatore ha effettuato regolarmente i suddetti versamenti anche tramite asseverazione di un CAF ovvero tramite dichiarazione resa direttamente dal subappaltatore ai sensi del DPR n. 445/2000.
4. Sia l'appaltatore che l'Ente appaltante possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore fino all'esibizione della predetta documentazione.

#### **Articolo 12 – (Obblighi del subappaltatore)**

1. Il committente ha dichiarato di voler subappaltare prestazioni indicate nel presente documento e definite all'interno del piano di indagini.
2. Si precisa che si applicano al subappaltatore, i medesimi vincoli ed obblighi incombenti sul committente e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant Harm*" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:
  - i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel Sub-Disciplinare 1. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle

percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 9, paragrafo 9.b) del presente Contratto; nonché

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, recante «*Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*», emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.
3. Il committente e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del presente Contratto, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.
  4. Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Soprintendenza provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra. Il committente è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
  5. Il committente e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della soprintendenza in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il committente è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 119, co. 11, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.
  6. Il subappaltatore in ogni caso solleva il committente da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati.
  7. Il subappaltatore dovrà mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto.
  8. Il committente può sostituire il subappaltatore qualora da apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e ss del Codice dei Contratti.
  9. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

### **Articolo 13 – (Piani di sicurezza)**

1. L'Impresa subappaltatrice dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.
2. L'Impresa subappaltatrice è altresì obbligata al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui all'art. 105 comma 17 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. L'Impresa subappaltatrice dichiara di avere ricevuto, visionato e condiviso prima della sottoscrizione del presente contratto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che sottoscritto dalle parti si allega al presente contratto costituendone parte integrante; dichiara di averlo consegnato al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di aver formato ed informato sui suoi contenuti il personale che verrà adibito ai lavori oggetto del presente appalto; si impegna ed obbliga ad ottemperare e far osservare al personale tutte le prescrizioni e previsioni ad esso relative contenute nel predetto Piano di Sicurezza e Coordinamento.
4. Le parti si danno inoltre atto che l'impresa Subappaltatrice, dopo aver preso visione del PSC, ha redatto il proprio Piano Operativo della Sicurezza (POS) per quanto attiene alla valutazione dei rischi delle singole lavorazioni, alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, POS che viene allegato al presente contratto costituendone parte integrante.

Le parti si danno atto che il POS è stato già verificato dall'Appaltatore come congruo rispetto al proprio POS e verrà consegnato al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai fini della verifica di idoneità e coerenza al PSC.

L'Impresa subappaltatrice dichiara di avere consegnato detto POS al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di aver formato ed informato sui suoi contenuti il personale che verrà adibito ai lavori oggetto del presente appalto; si impegna ed obbliga ad ottemperare e far osservare al personale tutte le prescrizioni e previsioni ivi contenute. L'Impresa subappaltatrice si impegna ed obbliga fin d'ora ad adeguare il proprio POS in caso di richiesta in tal senso del Coordinatore per la Sicurezza e/o in caso di eventuali adeguamenti del PSC in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle modifiche intervenute, ed a formare ed informare il personale addetto ai lavori sulle modifiche ed adeguamenti che verranno apportati.

5. L'Impresa appaltatrice è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

#### **Articolo 14 - (Esecuzione in danno)**

1. È facoltà del committente nel caso in cui, il subappaltatore incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal subappaltatore, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
2. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il committente si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto.
3. Nei suddetti casi, il committente avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che il subappaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime il subappaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

#### **Articolo 15 - (Risoluzione e recesso)**

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto e di recesso sono disciplinate dalla legge.



2. Il committente può recedere il presente Contratto al ricorrere delle seguenti circostanze:
  - il rifiuto espresso di eseguire un Contratto qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
  - al mancato rispetto degli obblighi sanciti, dal presente Contratto;
3. Il subappaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
4. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dai paragrafi 9.c) e 9.d) articolo 9 (di cui si riporta estratto in allegato), oltre all'applicazione delle penali previste nelle Condizioni Generali cui si rinvia, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

#### **Articolo 15 - (Modifiche assetti proprietari)**

1. Il subappaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

#### **Articolo 16 - (Incompatibilità)**

1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente Contratto non potranno partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.
2. Al subappalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al committente ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.
3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'Appaltatore dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
4. Il subappaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il committente e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

#### **Articolo 17 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. Il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare al committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

#### **Articolo 18 - (Obblighi di riservatezza - Proprietà)**

1. Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui subappaltatore venisse a conoscenza.
2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in

materia di tutela del diritto d'autore, garantendo l'originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette.

3. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell'espletamento delle attività saranno di esclusiva proprietà della Mediterranea Engineering srl.
4. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto il subappaltatore si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.
5. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.

#### **Articolo 19 - (Spese, imposte e tasse)**

1. Il subappaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

#### **Articolo 20 – (Termine per l'esecuzione – Penali)**

1. I lavori devono avere inizio entro 20 giorni dalla stipula del presente contratto.
2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 20 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

#### **Articolo 21 - (Penali)**

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto, il committente applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all' [3] ‰ ([tre] per mille) dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità stabilite all'art. 30 delle Condizioni Generali e qui da intendersi integralmente trascritto.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al co. 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a. nell'avvio dell'esecuzione alla data fissata;
  - b. nell'avvio dell'esecuzione per cause imputabili al subappaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
  - c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
  - d. nella ripresa dell'esecuzione successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata;
  - e. nel rispetto dei termini imposti dal committente per il ripristino dell'esecuzione del presente Contratto.
3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento del subappaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 9, rispettivamente, paragrafi 9.a), 9.b), 9.c) e 9.d) in allegato.
4. Il committente ha la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile,

laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.

5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si rinvia a quanto previsto dall'art 30 delle Condizioni Generali.

#### **Articolo 21 - (Trattamento dei dati personali)**

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

#### **Articolo 22 - (Controversie e foro competente)**

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 211 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.
2. Ai sensi dell'articolo 212 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..
4. Si applica quanto disposto dagli articoli 45 e 46 delle Condizioni Generali.

#### **Articolo 23 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)**

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
2. Il presente Contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

\*\*\*

Il subappaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per

iscritto, a norma degli articoli 1341, co. 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto.

- **Tutti i Doc di cui all'art. 1 e di seguito elencati:**

1. *ATTESTAZIONE ISCRIZIONE NELLE WHITE LIST DELLA PREFETTURA DI COMPETENZA*
2. *VISURA O CERTIFICATO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE;*
3. *DICHIARAZIONE ART 94 E SEGUENTI;*
4. *DICHIARAZIONE SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI RICHIESTI.*
5. *POLIZZA ASSICURATIVA DELLA SOCIETA'*
6. *PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA*

- **Carta identità**

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Palermo 28 Marzo 2024

**Per accettazione:**

**Il subappaltatore**

**GEOTEC SNC**

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

**ROSONE MARIO**



**Il committente**

**Mediterranea Engineering Srl**

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

**MASSIMO DI FISCO**